

I REQUISITI NECESSARI PER ISCRIVERSI ALL'ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI

L'iscrizione all'Albo è riservata agli operatori economici aventi le caratteristiche di cui al comma 1 dell'art. 2 in possesso dei seguenti requisiti minimi, necessari per l'iscrizione a tutte le categorie:

1. Iscrizione nel registro delle Imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni secondo la quale risulti che l'impresa svolge attività prevalenti o secondarie afferenti alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»; le Imprese aventi sede legale all'estero devono essere iscritte in analogo registro pubblico la cui equivalenza verrà valutata in sede di istruttoria per l'iscrizione;
2. Dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali, rispondente alle norme in materia di sicurezza del lavoro e con dimensioni e caratteristiche coerenti con la struttura aziendale e le lavorazioni eseguite.

I requisiti necessari per l'accesso specificamente alle categorie A e C sono:

1. Imprese, anche individuali, con capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante l'attività svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in Emilia-Romagna, o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all'iscrizione, ovvero, nel caso di nuovi imprenditori, attraverso il conseguimento da parte di almeno un soggetto, titolare o dipendente, dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale; nel caso in cui l'operatore per cui è certificata la formazione sia un dipendente, non è richiesto che esso sia assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno (come invece è dovuto per le altre categorie dell'Albo che soddisfano i requisiti nazionali di cui al sopra citato D.M. n.4470 del 29/4/2020);
2. L'iscrizione nella categoria C è riservata alle Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna.

Alla data di entrata in vigore della direttiva regionale approvata con deliberazione n. 1001 del 20/06/2022 le imprese già iscritte nelle categorie A, B e C mantengono l'iscrizione nelle medesime categorie fatti salvi eventuali passaggi volontari in altre categorie dell'Albo o fatti salvi i casi in cui ricorrano le condizioni per la sospensione, decadenza o cancellazione disciplinati nei successivi articoli. Successivamente all'entrata in vigore della direttiva non è più possibile iscriversi nella categoria B. Possono invece iscriversi nelle categorie A e C nuove imprese in possesso dei requisiti di accesso descritti di seguito. Successivamente al 31 dicembre 2022 le imprese che risulteranno ancora iscritte nella categoria B manterranno comunque l'iscrizione all'Albo, ma verranno automaticamente trasferite nella categoria A.

A partire dal 1° maggio 2025 non sarà più possibile iscriversi alle categorie A e C dimostrando la propria capacità tecnica-professionale con la sola documentazione attestante l'attività svolta. Da tale data, anche per poter rimanere iscritti, è obbligatorio che almeno un soggetto, titolare o dipendente dell'impresa, consegua l'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname". Successivamente al 1° maggio 2025 verranno automaticamente cancellate dall'Albo le imprese che nel frattempo non avranno regolarizzato la propria posizione integrando l'iscrizione con l'invio degli attestati della formazione conseguita, sempre che nel frattempo non si sia già optato per il passaggio alle categorie An, Bn o Cn, qualora sussistano i presupposti di cui al punto successivo.

L'iscrizione alle categorie An, Bn, Cn è riservata agli operatori economici che soddisfano anche i seguenti requisiti:

1. le imprese non devono essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non deve essere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. le imprese non devono aver riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
3. le imprese non devono aver riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori a 30.000,00 euro;
4. le imprese devono essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
5. l'accesso alle categorie An e Cn è consentito ad Imprese, anche individuali, in cui il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite attraverso il conseguimento dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna per l'ottenimento della qualifica di Operatore forestale o il conseguimento di titolo equivalente codificato da altre regioni o dalle province autonome, se aderente ai criteri minimi nazionali definiti dal sopra citato D.M. n.4470 del 29/4/2020 e previo mutuo riconoscimento dell'equivalenza da parte di entrambi gli Enti;
6. per l'iscrizione nella categoria Bn è necessario possedere una maggiore capacità tecnica-professionale dimostrata da idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un addetto in possesso della certificazione della qualifica di Operatore forestale, ottenuta al termine del percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e di almeno due addetti in possesso della certificazione dell'Unità di Competenza "Taglio, allestimento del legname", facente parte del medesimo percorso formativo. Almeno uno dei soggetti per i quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari o un dipendente assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno;
7. l'iscrizione nella categoria Cn è riservata alle Imprese agricole come definite all'articolo 2135 del Codice civile, iscritte all'anagrafe delle aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna.